

COMUNE DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Regolamento di applicazione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Indice generale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Bacino di utenza ed interventi
- Art. 4 - Modalità
- Art. 5 - Prestazioni Sociali Agevolate
- Art. 6 - Determinazione della Situazione Economica Equivalente del richiedente
- Art. 7 - Parametri componenti nucleo familiare
- Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 - Regolamenti comunali vigenti

TITOLO II ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 10 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
- Art. 11 - Accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare
- Art. 12 - Istruttoria
- Art. 13 - Assistenza domiciliare: cura della persona e pulizia degli ambienti
Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 14 - Modalità di pagamento
- Art. 15 - Disattivazione
- Art. 16 - Assistenza Domiciliare: Servizio di Trasporto Sociale e Sanitario
- Art. 17 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 18 - Modalità di pagamento

TITOLO III CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI MENSILI

- Art. 19 - Finalità e caratteristiche
- Art. 20 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 21 - Domanda di Contributo Economico Assistenziale Mensile
- Art. 22 - Termini dell'istruttoria
- Art. 23 - Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare
- Art. 24 - Modalità di erogazione del sostegno

TITOLO IV CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

- Art. 25 - Finalità e caratteristiche
- Art. 26 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 27 - Domanda di Contributo Economico Straordinario
- Art. 28 - Termini dell'istruttoria
- Art. 29 - Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.
- Art. 30 - Modalità di erogazione del contributo economico straordinario

TITOLO V

CONTRIBUTI ECONOMICI SPESE DI RISCALDAMENTO

- Art. 31 - Finalità e caratteristiche
- Art. 32 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 33 - Domanda di Contributo Economico Spese di Riscaldamento
- Art. 34 - Termini dell'istruttoria
- Art. 35 - Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.
- Art. 36 - Modalità di erogazione del sostegno

TITOLO VI

CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

- Art. 37 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 38 - Finalità e caratteristiche
- Art. 39 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 40 - Domanda di integrazione retta
- Art. 41 - Termine di presentazione
- Art. 42 - Concessione dell'integrazione

TITOLO VII

TELESOCCORSO

- Art. 43 - Finalità del servizio e destinatari
- Art. 44 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 45 - Fasce di reddito I.S.E.E.
- Art. 46 - Modalità di pagamento
- Art. 47 - Disattivazione

TITOLO VIII

SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

- Art. 48 - Finalità e caratteristiche
- Art. 49 - Esenzioni tariffe

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 - Verifiche
- Art. 51 - Cumulo delle prestazioni sociali agevolate
- Art. 52 - Disponibilità finanziaria
- Art. 53 - Dichiarazione unica I.S.E.E.
- Art. 54 - Norme di rinvio
- Art. 55 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2 del D. L.gvo 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg.vo 3/5/2000 n. 130, e relativi provvedimenti attuativi.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Montagnana negli ambiti di attività riconducibili alla materia Servizi Sociali.

Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 D.P.R. n. 223/89).

Art. 2

Finalità

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Montagnana tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle previste dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale comunale con l'obiettivo fondamentale del benessere della comunità.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Montagnana si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- c) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- d) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- e) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- f) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- g) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- h) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- i) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale montagnanese secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie-utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell'anno, affinché ogni persona e/o famiglia, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.

Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dell'apparato amministrativo.

Art. 3

Bacino di utenza ed interventi

Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Montagnana.

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Montagnana, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Montagnana hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.

Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni socio-assistenziali per il periodo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

Art. 4 **Modalità**

Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 5 **Prestazioni Sociali Agevolate**

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

1. Erogazione di contributi economici:
 - assistenziali mensili;
 - straordinari;
 - riscaldamento.
2. Integrazioni del pagamento rette per l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali, residenziali e/o semiresidenziali;
3. Agevolazioni per il pagamento di prestazioni sociali agevolate quali:
 - Assistenza Domiciliare;
 - Servizio di Trasporto Sociale e Sanitario;
 - Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo;
 - Servizio di Refezione e Trasporto Scolastico.

Art. 6 **Determinazione della Situazione Economica** **Equivalente del richiedente**

Le domande della prestazione sociale agevolata richiesta devono sempre essere presentate unitamente all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica I.S.E.E.

Il Comune di Montagnana per la compilazione della dichiarazione unica I.S.E.E. collabora con il Centro di Assistenza Fiscale con il quale lo stesso Ente ha in atto una convenzione al momento della richiesta della prestazione.

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89).

Art. 7 **Parametri componenti nucleo familiare**

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

LA SCALA DI EQUIVALENZA

N° componenti la famiglia	Parametri
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari al 67%.

Maggiorazione di 0,1 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Maggiorazione di 0,15 per nuclei familiari composti esclusivamente da persone ultra 75enni.

Gli incrementi di cui sopra sono cumulabili.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per ottenere le prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, vanno presentate presso i relativi Uffici competenti del Comune di Montagnana su un modulo che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente, o familiare di riferimento.

Art. 9

Regolamenti comunali vigenti

Il presente Regolamento integra o modifica, per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

TITOLO II

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 10

Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, il riordino degli ambienti principali, quali la toilette, la camera da letto e la sala cucina e la facilitazione di momenti relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro

interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un'azione integrata dei servizi sociali con i servizi sanitari.

L'assistenza domiciliare è rivolta:

- 1) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- 2) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- 3) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni sono definite all'interno di un Piano Individualizzato di intervento, elaborato dal competente Ufficio Servizi Sociali con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità ivi impiegate, quali l'Assistente Sociale e gli Operatori Addetti all'Assistenza.

Art. 11

Accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo deve essere di norma attivato dall'interessato o da un familiare di riferimento.

La domanda deve essere presentata al Comune di Montagnana presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

La richiesta di attivazione di Assistenza Domiciliare deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare nonché dall'Attestazione I.S.E.E.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione all'epoca vigente.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della Legge del 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Responsabile del Procedimento dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, degli eventuali motivi che ostano all'accoglimento della domanda, del provvedimento finale e dei rimedi esperibili in caso di mancato accoglimento della richiesta.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 12

Istruttoria

La domanda, protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione. Qualora risulti incompleta la documentazione, l'interessato sarà informato della facoltà di produrre la documentazione ad integrazione entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'Assistente Sociale che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal Progetto Individualizzato di intervento sottoscritto dall'utente e/o da un familiare di riferimento. Nel caso in cui l'utente e/o familiare non approvino il Progetto Individualizzato o successivamente non si attengano a quanto concordato nello stesso, il Servizio di Assistenza Domiciliare o non verrà attivato o verrà disattivato.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il Progetto Individuale di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità che si integrano nel piano di intervento socio-assistenziale.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

Art. 13

Assistenza domiciliare: cura della persona e pulizia degli ambienti Fasce di reddito I.S.E.E.

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota oraria</i>
I^ fascia	0	Esenzione
II^ fascia	fino a 2.600,00	€ 1,03
III^ fascia	2.600,01 – 5.000,00	€ 1,55
IV^ fascia	5.000,01 - 10.000,00	€ 2,58
V^ fascia	10.000,01 - 15.000,00	€ 3,62
VI^ fascia	15.000,01 - 20.000,00	€ 4,65
VII^ fascia	20.000,01 in poi	€ 5,50

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e degli importi corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 14

Modalità di pagamento

Per ogni ora di intervento di Assistenza Domiciliare effettuato a domicilio e per ogni trasporto effettuato verrà chiesto all'utente fruitore del servizio di firmare una scheda preposta dalla quale si evinceranno a fine mese le ore effettive di prestazioni erogate.

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità che verranno comunicate direttamente dall'Ufficio competente.

Se il pagamento non avverrà entro 30 gg. successivi il mese per il quale si richiede il pagamento, il servizio verrà sospeso e si provvederà al recupero delle somme secondo la normativa vigente.

Art. 15

Disattivazione

Per disattivare il Servizio di Assistenza Domiciliare l'utente o il familiare di riferimento è necessario che ne dia comunicazione per iscritto al competente Ufficio comunale. In caso contrario il servizio continuerà secondo l'orario concordato con l'utente e/o familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere disattivato da parte dell'Ufficio Comunale competente secondo quanto previsto all' art. 12.

Art. 16
Assistenza Domiciliare:
Servizio di Trasporto Sociale e Sanitario

Il Servizio di Trasporto, erogabile dal Comune di Montagnana, attraverso il competente Ufficio Servizi Sociali, consiste nell'agevolare lo spostamento di persone con precaria autonomia logistica e con problematiche socio-assistenziali, presso luoghi di socializzazione, quali, ad esempio, il mercato settimanale, in tal caso sarà considerato Trasporto di tipo Sociale, o presso luoghi di cura, quali strutture ospedaliere, centri di cura, Medico di Medicina Generale, Farmacie; in tal caso verrà denominato Trasporto di tipo Sanitario.

Il Servizio ha lo scopo di stimolare le risorse familiari, integrandosi con tali componenti, specie per il trasporto di minori, disabili, invalidi e anziani presso luoghi di cura.

Il Servizio di Trasporto si attua compatibilmente con le risorse materiali, automezzo, e umane, personale, adibito a tale Servizio.

L'attivazione può essere telefonica.

Ad ogni persona trasportata verrà chiesto di apporre una firma nella Scheda Trasporto, contenente gli estremi degli utenti, del tragitto, del tempo impiegato e dei km. percorsi.

Art. 17
Fasce di reddito I.S.E.E.

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Costo al Km.</i>
I^ fascia	0	Esenzione
II^ fascia	fino a 5.000,00	€ 0,10
III^ fascia	5.000,01 – 10.000,00	€ ,15
IV^ fascia	10.000,01 – 15.000,00	€ 0,20
V^ fascia	15.000,01 in poi	€ 0,30

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e degli importi dei costi chilometrici corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 18
Modalità di pagamento

Per ogni utente si calcolerà, in base alle schede firmate e ai km. effettivamente percorsi, il costo chilometrico a seconda della fascia di appartenenza.

Il pagamento verrà effettuato con bollettino postale, specificandone la causale.

Se il pagamento non avverrà entro 30 gg. successivi il mese per il quale si richiede il pagamento, il servizio non verrà più effettuato e si provvederà al recupero delle somme secondo la normativa vigente.

TITOLO III

CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI MENSILI

Art. 19

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire al sostentamento quotidiano per:

- l'acquisto di generi di prima necessità;
- il disbrigo di utenze necessarie per il mantenimento dell'abitazione;
- l'acquisto di beni per il proprio sostentamento.

Il contributo non può essere erogato:

- se viene superato il valore I.S.E.E. stabilito;
- se nel corso dell'anno vengono meno, tramite verifica del competente ufficio, i parametri che hanno determinato l'erogazione dello stesso.

Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione I.S.E.E. con la situazione di fatto della persona e/o della famiglia, nonché la disponibilità soggettiva dei singoli componenti la famiglia a contribuire alla formazione dei mezzi economici necessari al sostentamento della stessa.

Nel caso in cui il disagio dichiarato e per il quale è stata richiesta l'erogazione del contributo, non abbia un riscontro reale, l'erogazione della prestazione economica non potrà avere corso.

Art. 20

Fasce di reddito I.S.E.E.

Intervento economico – Contributo Mensile

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Contributo Comune</i>
1^ fascia	0	€ 150
2^ fascia	fino a € 6.000,00	€ 70
3^ fascia	6.000,01 in poi	€ 0

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 6.000,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e degli importi corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 21

Domanda di Contributo Economico Assistenziale Mensile

La domanda di contributo per l'intero anno deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montagnana entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Marzo, allegando l'Attestazione I.S.E.E..

Al termine di tale scadenza verrà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione.

La domanda di contributo, dopo la scadenza di cui sopra, può essere presentata in qualunque momento dell'anno e decorre dal mese successivo.

Art. 22

Termini dell'istruttoria

Entro i 45 gg. successivi la scadenza di cui al precedente articolo verrà concluso il procedimento istruttorio ed entro i 30 gg. successivi verrà comunicato per iscritto l'esito al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione, con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 23

Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

Art. 24

Modalità di erogazione del sostegno

Il contributo è erogato mensilmente e nominalmente al richiedente la prestazione o a persona di riferimento, previa verifica da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO IV

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Art. 25

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dai nuclei per:

- spese sanitarie; lo scontrino fiscale può essere acquisito agli atti istruttori solo con autocertificazione o con verifica della spesa sostenuta da parte dell'Assistente Sociale;
- il pagamento di utenze relative al consumo di energia elettrica e acqua;
- il pagamento di attività socio-educative finalizzate all'integrazione sociale nel caso trattasi di persona disabile e nel caso la famiglia dimostri che non sia in grado di sostenere l'onere economico.

Il contributo non può essere erogato:

- per il pagamento di sanzioni amministrative;
- per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
- per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo (spese riscaldamento, spese funerarie, spese affittuarie, ecc....);
- per spese relative alla tariffa asporto rifiuti.

Art. 26

Fasce di reddito I.S.E.E.

Intervento economico – Contributo Straordinario (in % rispetto alla spesa)

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota agevolazione Comune</i>
I^ fascia	0	100% spesa
II^ fascia	fino a € 2.600,00	80% spesa
III^ fascia	2.600,01 - 7.800,00	50% spesa
IV^ fascia	7.800,01 - 10.000,00	20% spesa
V^ fascia	10.000,01 - 15.000,00	10% spesa
VI^ fascia	15.000,01 in poi	0% spesa (nessun intervento)

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 15.000,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle agevolazioni corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 27

Domanda di Contributo Economico Straordinario

La domanda di contributo può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montagnana in qualsiasi momento dell'anno, allegando l'Attestazione I.S.E.E.

Al termine di ogni trimestre verrà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.

In ogni trimestre verrà data precedenza nella valutazione, tenendo conto delle disponibilità economiche dell'Ente, al cittadino che fa richiesta di contributo economico straordinario per la prima volta.

Le domande dovranno obbligatoriamente essere presentate nei seguenti periodi:

- Primo trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio all'ultimo giorno lavorativo del mese di Marzo;
- Secondo Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Aprile all'ultimo giorno lavorativo del mese del mese di Giugno;
- Terzo Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Luglio all'ultimo giorno lavorativo del mese di Settembre;
- Quarto Trimestre: dal primo giorno lavorativo del mese di Ottobre all'ultimo giorno lavorativo di Dicembre.

Art. 28

Termini dell'istruttoria

Entro i 45 gg. successivi la scadenza del trimestre nel quale il cittadino ha fatto richiesta di contributo economico verrà concluso il procedimento istruttorio il cui esito verrà comunicato per iscritto al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione, con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 29

Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno annuo concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;

- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

Art. 30

Modalità di erogazione del contributo economico straordinario

Il contributo è erogato nominalmente al richiedente la prestazione o persona di riferimento previa verifica del competente Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO V

CONTRIBUTI ECONOMICI SPESE DI RISCALDAMENTO

Art. 31

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire al rimborso di spese sostenute per il riscaldamento domestico.

Il contributo non può essere erogato se viene superato il valore I.S.E.E. stabilito al successivo art. 32.

Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione I.S.E.E. con la situazione di fatto della famiglia, nonché la disponibilità soggettiva dei singoli componenti la famiglia a contribuire alla formazione dei mezzi economici necessari al sostentamento della stessa.

Nel caso in cui il disagio dichiarato e per il quale è stata richiesta l'erogazione del contributo, non abbia un riscontro reale, l'erogazione della prestazione economica non potrà avere corso.

Art. 32

Fasce di reddito I.S.E.E.

Intervento economico – Contributo unico annuale

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota agevolazione Comune</i>
1^ fascia	0	€ 200
2^ fascia	fino a 3.000,00	€ 120
3^ fascia	3.000,01 - 6.000,00	€ 60
4^ fascia	6.000,01 in poi	€ 0

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 6.000,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e degli importi corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 33

Domanda di Contributo Economico Spese di Riscaldamento

La domanda di contributo deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montagnana dal primo giorno lavorativo all'ultimo giorno lavorativo del mese di Ottobre, allegando l'Attestazione I.S.E.E..

Al termine di tale scadenza verrà avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione di ogni singola domanda per constatare la presenza o meno dei requisiti di cui all'art. 32.

Art. 34

Termini dell'istruttoria

Entro i 45 gg. successivi la scadenza di cui all'art. 33, c. 1, verrà completato il procedimento istruttorio ed entro i 30 gg. successivi verrà comunicato per iscritto l'esito al richiedente la prestazione, con annessa la motivazione in caso di esclusione, con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 35

Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del contributo annuo concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione, fino ad una riduzione complessiva massima dell'80%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

Art. 36

Modalità di erogazione del sostegno

Il contributo è erogato nominalmente al richiedente la prestazione o a persona di riferimento, previa verifica da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO VI

CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 37

Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

Ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso a tale prestazione sociale, oltre al nucleo familiare del richiedente, vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, partendo da quelli in linea retta. Nell'individuazione del diritto alla gratuità delle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare dei parenti di cui al su citato articolo del Codice Civile.

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un' assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all' obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.

Art. 38

Finalità e caratteristiche

Il Comune concorre alla integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di minori, persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Montagnana. Restano salve le eccezioni di cui al Capo II, art. 6, c. 4, della Legge n. 328/00.

La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data dalla retta totale dell'anno in corso, ossia la quota giornaliera per i giorni dell'anno, aumentata dalla quota mensile di €75,00 destinata alle spese personali dell'ospite meno:

- il reddito dell'interessato più ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF;
- patrimonio mobiliare e immobiliare, tutti riferiti all'utente;
- il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti due anni.

La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura, se residente in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.;
- il valore I.S.E.E. dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, se residenti in Italia e non inseriti in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutiche, o sottoposti a regime di detenzione o simili.

Per cui la quota integrativa dovrà essere divisa in percentuale tenendo conto di tutte le Attestazioni I.S.E.E. prodotte.

Art. 39
Fasce di reddito I.S.E.E.

Residenzialità/Semiresidenzialità
Capacità contributiva parenti obbligati e Contribuzione Comune

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota concorso nucleo</i>	<i>Quota Concorso Comune</i>
I^ fascia	0	0%	100%
II^ fascia	fino a 5.500,00	20%	80%
III^ fascia	5.500,01 - 10.000,00	50%	50%
IV^ fascia	10.000,01 - 15.000,00	75%	25%
V^ fascia	15.000,01 in poi	100%	0%

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle quote di concorso corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie.

Art. 40
Domanda di integrazione retta

La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.

Per situazioni di disagio sociale rilevante la procedura può essere attivabile d'ufficio da parte del competente Settore Servizi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale.

La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Montagnana e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare certificazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica I.S.E.E. da parte sua e di ognuno dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti.

In assenza di una o più delle dichiarazioni I.S.E.E. richieste, la domanda potrà essere accolta solo nei casi in cui verrà rilevato dall'Ufficio Servizi Sociali l'urgenza sociale e/o sanitaria dell'inserimento dell'utente in struttura, comunicando ai parenti di cui all'art. 433 del codice civile che il Comune si attiverà successivamente per attuare ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti.

La domanda ha validità per l'intero anno solare in corso al momento della presentazione della stessa.

Ogni anno tutte le persone e/o nuclei obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile aggiornano entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di Aprile la propria documentazione relativa all'attestazione I.S.E.E., pena la sospensione della partecipazione economica dell'Ente.

Verrà inviata, in tal senso, comunicazione scritta sia ai parenti obbligati che alla struttura ospitante l'utente.

Art. 41

Termine di presentazione

La domanda di Integrazione retta da parte del Comune di Montagnana può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed entro 45 gg. sarà completato il procedimento istruttorio, salvo eccezioni. Il primo giorno del mese successivo l'emissione del relativo atto amministrativo che determina la partecipazione economica da parte del Comune di Montagnana, sarà il giorno in cui decorrerà l'integrazione economica della retta.

Art. 42

Concessione dell'integrazione

Al termine della fase Istruttoria il Capo 1^a Area assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, su proposta formale da parte del Capo Settore Servizi Sociali.

E' fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi 30 gg., salvo eccezioni..

In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.

L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

TITOLO VII TELESOCCORSO

Art. 43

Finalità del servizio e destinatari

Per assicurare in caso di necessità un soccorso immediato all'anziano che vive solo o di coppie di persone in precarie condizioni socio-sanitarie il Comune di Montagnana, per conto della Regione Veneto, interviene per l'attivazione del Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo.

Il Servizio consiste nell'installazione presso il domicilio dell'utente di un apparato telefonico che consente l'attivazione dei soccorsi necessari.

Art. 44

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, sottoscritta dall'utente, secondo il modulo previsto dalla Regione Veneto, deve essere acquisita al Protocollo del Comune di Montagnana. E' necessaria l'Attestazione I.S.E.E. relativa all'utente richiedente la prestazione.

Ogni variazione che intercorra dalla data di attivazione fino a quella della disattivazione deve essere presentata per iscritto da parte di un familiare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montagnana e da questo trasmessa presso la sede dell'ente che gestisce il Servizio.

Art. 45

Fasce di reddito I.S.E.E.

Il costo del servizio è stabilito dai seguenti limiti I.S.E.E. di seguito riportati.:

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Quota Utente</i>
I ^a fascia	fino a 13.994,09	gratuito
II ^a fascia	13.994,10 – 16.000,00	50% del costo del servizio
III ^a fascia	16.000,01 in poi	100% del costo del servizio

La Giunta Comunale annualmente riformulerà le soglie dei valori I.S.E.E. e delle quote di concorso corrispondenti, confermando o apportando le variazioni che si renderanno necessarie, fermo restando il limite entro il quale il servizio è gratuito, indicizzato ogni anno ai valori Istat, e comunque secondo le indicazioni della Regione Veneto.

La quota di partecipazione è vincolata, come stabilito dalla Regione Veneto, alla gestione dei servizi sociali e domiciliari.

Art. 46

Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dall'utente secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio competente, tenuto conto delle rendicontazioni che perverranno dalla Regione Veneto, di norma ogni 3 (tre) mesi.

Art. 47

Disattivazione

Il Servizio si intende disattivato solo nel momento in cui l'utente o un familiare di riferimento lo comunica per iscritto al competente Ufficio Comunale. In caso contrario il costo del Servizio continuerà fino alla suddetta comunicazione.

TITOLO VIII

SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 48

Finalità e caratteristiche

I servizi di refezione e trasporto scolastico sono rivolti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie che frequentano le scuole presenti nel territorio comunale. Tali servizi sono soggetti al pagamento di una tariffa che copre una parte del costo degli stessi e che viene determinata annualmente con un provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 49

Esenzioni tariffe

Sono previste esenzioni dal pagamento delle tariffe dei servizi di refezione e di trasporto scolastico per i nuclei familiari degli alunni, residenti nel territorio comunale, che si trovano in condizioni di grave disagio socio-economico valutate mediante l'esame dell'attestazione I.S.E.E. che deve essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici contestualmente alla domanda di iscrizione ai citati servizi. Sono esonerati dal pagamento delle tariffe gli utenti delle mense scolastiche e trasporto scolastico i cui nuclei familiari siano in possesso di una certificazione attestante un valore I.S.E.E. non superiore ad € 5.000,00.

La Giunta Comunale determinerà annualmente la soglia I.S.E.E. che non deve essere superata per aver diritto all'esenzione dal pagamento delle tariffe.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50
Verifiche

Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica I.S.E.E., sia uguale a € 0 o inferiore a € 5.558,54 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia.

Tali modalità di sussistenza saranno segnalate ai Servizi Sociali e soggette a verifica da parte del personale competente, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

Saranno inoltre verificate, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore I.S.E.E. e le modalità di sussistenza dichiarate.

Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta.

Art. 51
Diritto di cumulo delle prestazioni sociali agevolate

Dall'importo di ogni prestazione sociale agevolata concedibile dal presente regolamento è sottratto l'importo dei contributi concessi dal Comune di Montagnana in esecuzione delle normative regionali relative a:

- spese riguardanti l'affitto di locazioni;
- spese riguardanti acquisto di materiale scolastico già rimborsabili con provvedimenti regionali;
- qualunque altra spesa per la quale è già attuabile un contributo economico da parte del Comune di Montagnana, della Regione Veneto o di altro Ente statale, parastatale e/o previdenziale.

Art. 52
Disponibilità finanziaria

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art. 53
Dichiarazione unica I.S.E.E.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica I.S.E.E. sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/5/2001.

Art. 54
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 55
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.